



## COMUNICATO STAMPA N. 8/26

Lussemburgo, 27 gennaio 2026

Sentenza della Corte nella causa C-271/23 | Commissione/Ungheria (Riclassificazione della cannabis)

### **Inadempimento di uno Stato: votando contro la posizione comune del Consiglio concernente la riclassificazione della cannabis, l'Ungheria ha violato il diritto dell'Unione**

*L'Ungheria, che non può eccepire l'illegittimità di tale posizione comune, ha violato la competenza esterna esclusiva dell'Unione in tale settore, nonché il principio di leale cooperazione*

Nel novembre 2020, il Consiglio dell'Unione europea ha adottato una decisione<sup>1</sup> in merito alla posizione comune da adottare da parte degli Stati membri a nome dell'Unione europea in occasione della futura sessione della Commissione sugli stupefacenti delle Nazioni Unite<sup>2</sup>. Tale posizione comune aveva, segnatamente, la finalità di modificare la classificazione della cannabis e delle sostanze correlate all'interno delle convenzioni delle Nazioni Unite sugli stupefacenti e sulle sostanze psicotrope, seguendo sul punto una raccomandazione dell'Organizzazione mondiale della sanità (OMS). In occasione di una votazione su tali raccomandazioni, il rappresentante dell'Ungheria ha non soltanto votato in contrasto con la posizione comune decisa dal Consiglio, ma ha persino rilasciato una dichiarazione che contraddiceva tale posizione comune.

Di fronte a questa situazione, la Commissione europea ha proposto un ricorso per inadempimento contro l'Ungheria. Secondo la Commissione, l'Ungheria ha violato la competenza esterna esclusiva dell'Unione, la decisione del Consiglio sulla posizione comune, nonché il principio di leale cooperazione. A propria difesa, l'Ungheria ha principalmente sostenuto che detta decisione del Consiglio era illegittima.

**Nella sua sentenza, la Corte dà ragione alla Commissione e statuisce che l'Ungheria ha violato gli obblighi ad essa incombenti in forza del diritto dell'Unione.**

La Corte constata che la decisione quadro<sup>3</sup> del Consiglio sul traffico di stupefacenti definisce la nozione di «stupefacenti» mediante rinvio alle summenzionate convenzioni delle Nazioni Unite<sup>4</sup>. Orbene, **le decisioni che modificano la classificazione di sostanze menzionate in tali convenzioni** possono avere un impatto sull'applicazione delle sanzioni previste dalla suddetta decisione quadro, così che esse possono incidere o modificare direttamente il diritto dell'Unione. L'adozione di una posizione da assumere, da parte degli Stati membri, a nome dell'Unione in riferimento a siffatte decisioni **rientra dunque nella competenza esclusiva dell'Unione<sup>5</sup>, competenza che l'Ungheria ha violato nel caso di specie agendo così come essa ha fatto**. Detto Stato membro ha altresì violato, in questo modo, la decisione del Consiglio sulla posizione comune che è stata adottata nell'ambito dell'esercizio della suddetta competenza esclusiva.

In virtù del principio di leale cooperazione<sup>6</sup>, gli Stati membri sono tenuti a facilitare l'adempimento dei propri compiti da parte dell'Unione e devono astenersi da qualsiasi misura suscettibile di mettere in pericolo la realizzazione degli obiettivi comuni. Nel caso di specie, **votando** in seno ad un organo internazionale **contro una posizione comune del Consiglio, l'Ungheria ha compromesso tale principio, nonché il principio di unità nella rappresentanza internazionale dell'Unione e dei suoi Stati membri**. Infatti, distanziandosi dalla strategia comune elaborata in seno al Consiglio, detto Stato membro indebolisce il potere negoziale dell'Unione nei confronti delle altre parti della convenzione.

Infine, la Corte precisa che, **nell'ambito di un ricorso per inadempimento, uno Stato membro non può invocare**

**utilmente l'illegittimità** di un atto di un'istituzione, di un organo o di un organismo dell'Unione, qualunque esso sia. Ciò equivarrebbe infatti a permettere ad uno Stato membro di «farsi giustizia da solo» violando anzitutto il diritto dell'Unione e attendendo che la Commissione agisca contro di esso nell'ambito di un ricorso per inadempimento, il che si porrebbe in contrasto con il principio dello Stato di diritto nonché con i doveri di solidarietà accettati dagli Stati membri e rientranti tra le basi essenziali dell'ordinamento giuridico dell'Unione. Diversa soluzione si impone soltanto nel caso in cui lo Stato membro interessato contesti un atto che sia **inficiato da vizi particolarmente gravi ed evidenti, al punto di poter essere qualificato come atto inesistente**.

**IMPORTANTE:** La Commissione o un altro Stato membro possono proporre un ricorso per inadempimento diretto contro uno Stato membro che è venuto meno ai propri obblighi derivanti dal diritto dell'Unione. Qualora la Corte di giustizia accerti l'inadempimento, lo Stato membro interessato deve conformarsi alla sentenza senza indugio.

La Commissione, qualora ritenga che lo Stato membro non si sia conformato alla sentenza, può proporre un altro ricorso chiedendo sanzioni pecuniarie. Tuttavia, in caso di mancata comunicazione delle misure di attuazione di una direttiva alla Commissione, su domanda di quest'ultima, la Corte di giustizia può infliggere sanzioni pecuniarie, al momento della prima sentenza.

Documento non ufficiale ad uso degli organi d'informazione che non impegna la Corte di giustizia.

Il [testo integrale e, eventualmente, la sintesi](#) della sentenza sono pubblicati sul sito CURIA il giorno della pronuncia.

Contatto stampa: Luca Costanzo ☎ (+352) 4303 8575

Immagini della pronuncia della sentenza sono disponibili su «[Europe by Satellite](#)» ☎ (+32) 2 2964106.

Restate in contatto!



<sup>1</sup> [Decisione \(UE\) 2021/3](#) del Consiglio, del 23 novembre 2020, relativa alla posizione da adottare, a nome dell'Unione europea, alla sessantatreesima sessione riconvocata della Commissione sugli stupefacenti sull'inclusione di cannabis e sostanze associate alla cannabis nelle tabelle della Convenzione unica sugli stupefacenti del 1961, modificata dal Protocollo del 1972, e della Convenzione sulle sostanze psicotrope del 1971.

<sup>2</sup> La Commissione sugli stupefacenti è una delle commissioni funzionali del Consiglio economico e sociale delle Nazioni Unite (Ecosoc).

<sup>3</sup> [Decisione quadro 2004/757/GAI](#) del Consiglio, del 25 ottobre 2004, riguardante la fissazione di norme minime relative agli elementi costitutivi dei reati e alle sanzioni applicabili in materia di traffico illecito di stupefacenti.

<sup>4</sup> Convenzione unica sugli stupefacenti del 1961, conclusa a New York il 30 marzo 1961, come modificata dal Protocollo del 1972 recante modifica della Convenzione unica sugli stupefacenti del 1961 (*Recueil des traités des Nations unies*, vol. 520, n. 7515).

<sup>5</sup> [Articolo 3, paragrafo 2, TFUE](#).

<sup>6</sup> Il principio di leale cooperazione è sancito dall'[articolo 4, paragrafo 3, TUE](#).